

**VADEMECUM NORMATIVO
SULLA ILLEGITTIMITÀ DEI DL CHE IMPONGONO L'UTILIZZO
DEL "GREEN PASS"**

Ognuno conosca e studi le leggi per tutelarsi, difendere e far valere i **PROPRI DIRITTI**.

1) Costituzione Art. 54: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi".

La Costituzione è al primo posto nella gerarchia delle leggi italiane.

IL GP È ILLEGALE, ILLEGITTIMO, INCOSTITUZIONALE E DISCRIMINATORIO, UN INGANNO E UNA ESTORSIONE SOTTO RICATTO.

IL GP VIOLA NORMATIVE EUROPEE E TRATTATI INTERNAZIONALI CHE DIFENDONO I DIRITTI UMANI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI E CHE SONO AL DI SOPRA DELLE LEGGI DI UN PAESE.

Fermo restando l'illegittimità, formalmente da chi può essere richiesta l'esibizione del GP?

Secondo il Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Privacy il GP NON PUÒ ESSERE RICHIESTO DA NESSUNO ECCEPITO:

- POLIZIA DI FRONTIERA
- MEDICO DI BASE



IL SOLO OBBLIGO È QUELLO DI ESSERNE MUNITI.
L'ESIBIZIONE DEL GP È SOLO VOLONTARIA.

CHIUNQUE CHIEDA IL GP OVVERO I DATI SENSIBILI A VOCE O CON SCANSIONE COMMITTE UNA SERIE DI REATI CHE SOMMATI PREVEDONO FINO A 22 ANNI DI CARCERE E PUO' SUBIRE SANZIONI FINO A 20 MILIONI DI EURO.

PER LE FORZE DELL'ORDINE VALE IL DOPPIO SIA DI CARCERE CHE DI SANZIONE.

IL DATORE DI LAVORO HA IL SOLO OBBLIGO DI INFORMARE I DIPENDENTI CHE DEVONO ESSERE PROVISTI DEL GP E DEVE OBBLIGATORIAMENTE REDIGERE UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA IN CUI ESPLICITA LE MODALITÀ DI VERIFICA CHE INTENDE ATTUARE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO.

PERTANTO:

- I DIPENDENTI NON SONO TENUTI A MOSTRARE E DICHIARARE NULLA
- IL DATORE DI LAVORO NON È OBBLIGATO A EFFETTUARE IL CONTROLLO DEI DIPENDENTI AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO.
- IL CONTROLLO A CAMPIONE È A DISCREZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLE MODALITÀ E NELLA FREQUENZA
- ANCHE IL MEDICO DEL LAVORO NON PUÒ RICHIEDERE/ACCEDERE AI DATI PERSONALI DEL GP TANTO MENO DEL VACCINO.

LE FORZE DELL'ORDINE NON POSSONO NÉ CHIEDERE I DATI SANITARI PERSONALI NÉ VEDERE IL GP QUINDI DI FATTO NON POSSONO EMETTERE SANZIONI (ma il fenomeno lo trovate sempre...)

LE FORZE DELL'ORDINE NON POSSONO NEMMENO PRESSARE GLI ESERCENTI O I DATORI DI LAVORO ECC. PERCHÉ LO RICHIEDANO: COMMITTEREBBERO REATO PENALE (C.P. ART. 611).

SE LE FF.OO SI ESPONGONO CERCANDO DI SPINGERCI A COMMITTERE REATO VA RICORDATO LORO CHE L'ORDINE CHE STANNO ESEGUENDO VA CONTRO LA LEGGE E PERTANTO NON VA OSSERVATO E CHE RISCHIANO DI ESSERE DENUNCIATI NEL FORZARE QUALCUNO A RICHIEDERE IL GP.

SE SUBIAMO MINACCIA AFFINCHÉ MOSTRIAMO IL GP O LO RICHIEDIAMO A TERZI BISOGNA AVVISARE CHE RICORREREMO ALLA DENUNCIA .

REGISTRARE E/O FARSI METTERE PER ISCRITTO LE RICHIESTE O MINACCE ILLEGITTIME RICEVUTE CON TANTO DI COPIA DELLA DELEGA SCRITTA CHE L'INCARICATO ALLA VERIFICA DEL GP HA RICEVUTO E LE GENERALITÀ DI CHI LO HA INCARICATO, DATA E FIRMA.

LA VERIFICA DEL GP RIGUARDA SOLO LA SUA AUTENTICITÀ.

NESSUNA FIGURA SCOLASTICA PUÒ RICHIEDERE IL GP.

NESSUNO PUÒ ARCHIVIARNE/SALVARNE I DATI PERSONALI.

QUINDI NESSUNO PUÒ CONOSCERNE LA SCADENZA.

IL GP VIOLA MOLTE LEGGI:

- Costituzione Italiana art. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 17, 32
- Normativa Europea 953-954/2021
- Regolamento europeo sulla Privacy n. 679/2016
- Senterza Corte europea 4-12-2018
- C.P. Art. 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione politica e religiosa
- Codice Penale Art. 629 - Estorsione
- RISOLUZIONE EU N.2361/2021
- CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
- CONVENZIONE DI OVIEDO
- D.U. D.U. - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani



QUANTO SOPRA DETTO VALE OVUNQUE: attività commerciali, scuole o università, aziende, centri sportivi e culturali ecc.

IL PASS "VERDE"

VUOLE ESSERE UN DOCUMENTO DEFINITIVO CHE NULLA HA A CHE FARE CON L'IMMUNIZZAZIONE DA COVID19 ED È RILASCIATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE.